



3^a Conferenza
regionale per
**l'inclusione
lavorativa**
delle persone
con disabilità

Le funzioni ispettive in materia di collocamento mirato alla luce delle recenti modifiche normative


Alessandro Millo

Capo dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Bologna



L'Ispettorato Nazionale del Lavoro coordina, in base alle direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tutti gli organi di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, definisce la programmazione ispettiva e detta linee di condotta e direttive operative a tutto il personale ispettivo. Accede alle banche dati di INPS, INAIL ed Agenzia Entrate e può stipulare convenzioni per la vigilanza in materia di sicurezza del lavoro con ASL e ARPA

(D.Lgs. n. 149/2015)



Ogni riferimento normativo alle direzioni interregionali, regionali o territoriali del lavoro è da intendersi riferito, in quanto compatibile, alla competente sede territoriale del nuovo Ispettorato nazionale del lavoro

L'Ispettorato nazionale del lavoro è l'autorità competente a ricevere rapporto ed irrogare sanzioni amministrative in materia di lavoro

(art. 11 , commi 2-3 , D.Lgs. n. 149/2015)

L'OBBLIGO DI RISERVA



L'obbligo di riserva a favore delle persone con disabilità sorge al raggiungimento della soglia dei 15 dipendenti.

Da gennaio 2018 sono abrogate le disposizioni che ne rinviavano l'insorgenza per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti e le associazioni senza scopo di lucro a 12 mesi dopo una «nuova assunzione»

(art. 3, D.Lgs. n. 151/2015, mod. dal D.L. n. 244/2016, L. n. 19/2017)


L'OBBLIGO DI RISERVA



organico	quota di riserva	di cui
da 15 a 35	1 (disabili)	1 nominativa
da 36 a 50	2 (disabili)	1 nominativa 1 numerica
oltre 50	7% (disabili) 1% (altre cat.)	60% nominativa 40% numerica

(art. 3, 7 e 18 L. n. 68/1999)

RICHIESTA NOMINATIVA



I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono gli aventi diritto con richiesta nominativa di avviamento ai servizi competenti

anche preceduta dalla richiesta di effettuare una preselezione, sulla base delle qualifiche, degli iscritti che aderiscono alla specifica occasione di lavoro

(art. 7 , Legge n. 68/1999, mod. dall'art. 6 , D.Lgs. n. 151/2015)



Qualora il datore di lavoro non provveda entro 60 gg. i servizi competenti avviano gli aventi diritto secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra concordata con il datore di lavoro sulla base di quelle disponibili (anche mediante graduatoria limitata a coloro che aderiscono ad avviso pubblico)

(art. 7, comma 1-bis ed art. 9, Legge n. 68/1999)




I datori di lavoro soggetti all'obbligo di riserva, devono inviare ai servizi competenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, un prospetto informativo telematico sul personale occupato alla data del precedente 31 dicembre.

La presentazione del prospetto informativo vale come richiesta di avviamento per le scoperture risultanti.

(art. 9, comma 6, L. n. 68/1999)

SANZIONI AMMINISTRATIVE



PROSPETTO INFORMATIVO	Per non aver inviato il prospetto informativo entro il 31 gennaio	€. 635,11 + 30,76 al giorno di ritardo
ASSUNZIONI OBBLIGATORIE	Per ogni disabile non entro 60 gg.	€. 153,20 al giorno lavorativo
CONTRIBUTO DI ESONERO PARZIALE	Per non aver versato il contributo giornaliero di €. 30,64	dal 5 al 24 % e decadenza beneficio

(art. 15 L. n. 68/1999 ; D.M. 12/12/2005 ; D.M. 15/12/2010)

VIOLAZIONI IMPUTABILI E NON IMPUTABILI



Poiché la presentazione del prospetto informativo vale come richiesta di avviamento ai servizi competenti ed il mancato esercizio della facoltà richiesta nominativa consente l'avviamento numerico non è imputabile al datore di lavoro la scoperta risultante dal prospetto informativo, fino ad eventuale rifiuto o ostacolo alla assunzione dell'avente diritto avviato dai servizi competenti (Min. Lavoro 18/03/2003 prot. n. 325; C.Stato n. 1806/2002; PERA, Giust. Civ., 99, II, 323)

VIOLAZIONI SANABILI E NON SANABILI



L'inadempienza è sanabile ottemperando alla diffida impartita dal personale ispettivo a presentare richiesta di avviamento o assumere l'avente diritto già avviato dai servizi competenti (art. 15, comma 4-bis, L. n. 68/1999).

Ottemperando il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura minima (art. 13 D.Lgs. n. 124/2004)

La diffida non può dirsi ottemperata presentando una richiesta nominativa o di convenzione (INL prot. 2283/2017)



Grazie per l'attenzione

ITL.Bologna@ispettorato.gov.it